



CGIL
MODENA

CONGEDO PARENTALE BONUS BABY SITTING

Introdotti nel decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021

■ FIGLI MINORI DI 16 ANNI CONVIVENTI ■

E' riconosciuta, alternativamente tra genitori, la possibilità di **svolgere l'attività lavorativa in smart working per l'intero periodo di sospensione**, o parte di esso, in caso di:

- sospensione dell'attività didattica;
- periodo di durata dell'infezione covid-19 del figlio;
- periodo di quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'AUSL competente.

■ FIGLI MINORI DI 14 ANNI CONVIVENTI ■

Se non è possibile svolgere l'attività lavorativa in smart working, è **consentito, alternativamente tra genitori, fruire del congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata degli eventi indicati**. Il congedo è retribuito al 50% con diritto alla copertura figurativa dei contributi.

Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1/1/2021 al 13/3/2021, relativamente agli stessi eventi, possono essere convertiti in questo congedo presentando domanda.

■ FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 ED I 16 ANNI CONVIVENTI ■

In alternativa tra loro, i **genitori impossibilitati a svolgere attività lavorativa in smart working, possono astenersi dal lavoro senza alcuna indennità o retribuzione e senza contribuzione figurativa**, con divieto al licenziamento e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

■ FIGLI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ ■

Il congedo retribuito al 50% può essere fruito anche dai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4 c.1 L.104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado dove sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o se ospitati in centri diurni per i quali sia stata disposta la chiusura.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze legate all'emergenza epidemiologica, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, conviventi **con figli minori di 14 anni**, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di **servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 € settimanali**, bonus erogato tramite il libretto di famiglia. E' previsto il pagamento diretto solo nel caso di iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educative ricreativa e ai servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia. **Il bonus è incumulabile con il bonus asilo nido.**

Il congedo Covid-19 e il **bonus baby sitting sono incompatibili** tra loro e nel caso in cui l'altro genitore:

- sia in smart working;
- fruisca del congedo retribuito al 50% per lo stesso figlio;
- non svolga alcuna attività lavorativa;
- sia sospeso dal lavoro.

Il termine ultimo per la fruizione del congedo e del bonus è il 30 giugno 2021

PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

BONUS BABY SITTING